

ASSUNZIONI PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO L'ART.16 L.56/87

L'**articolo 16** della Legge n.56/87, regola le modalità di *Assunzione presso la Pubblica Amministrazione* per lavori (es. videoterminalista, cantoniere, giardiniere ecc.), sia a tempo determinato sia indeterminato, per i quali è sufficiente possedere la licenza media inferiore o aver assolto all'obbligo di istruzione (è valido anche il titolo di quinta elementare se conseguito entro l'anno 1962).

Requisiti

Per partecipare occorre essere:

- maggiorenni e in regola con l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- in stato di disoccupazione o privi di occupazione ai sensi dell'art. 19 comma 7 del Dlgs 150/2015 per le richieste di lavoro a tempo determinato
- in stato di disoccupazione o privi di occupazione ai sensi dell'art. 19 comma 7 del Dlgs 150/2015 o occupati per le richieste di lavoro a tempo indeterminato
- in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego (godimento dei diritti politici, regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva, non essere stato interdetto dai pubblici uffici, ecc.);
- in possesso dei requisiti specifici richiesti dall'offerta di lavoro cui ci si intende candidare (qualifica, patente, ecc.);
- i cittadini stranieri provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Europea solo se in possesso di permesso CE per lungo soggiornanti (carta di soggiorno), status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
- i cittadini stranieri in caso di titolo di studio conseguito nel Paese d'origine devono produrre la "dichiarazione di corrispondenza", rilasciata dagli Uffici Consolari italiani sulla base della "dichiarazione di valore", o, in mancanza, la "traduzione giurata" da cui si desuma la frequenza scolastica.

Procedure per la selezione

Gli Enti Pubblici inoltrano al Centro per l'Impiego, competente per territorio, la richiesta di personale, indicando il numero dei lavoratori, la qualifica e la durata del rapporto di lavoro. Il Centro per l'Impiego **pubblica le richieste**, mediante affissione nei propri locali e sul sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro www.agenzialavoro.emr.it/ al link "Centri per l'Impiego di Forlì-Cesena" per almeno:

- **8 giorni** per le richieste di lavoro a tempo determinato;
- **30 giorni** per le richieste di lavoro a tempo indeterminato.

Chi desidera candidarsi deve **presentarsi personalmente**, presso il Centro per l'impiego che pubblica l'offerta, **nella giornata indicata nell'avviso all'orario prefissato**. Per dare la propria disponibilità occorre presentare un **documento di identità** e eventuale valore ISEE da attestazione ISEE rilasciata dall'INPS senza difformità, più recente e in corso di validità. È necessario, inoltre, compilare un modulo di autocandidatura da richiedere agli operatori del Centro. In seguito, per ogni richiesta della Pubblica Amministrazione, è predisposta una **graduatoria provvisoria** che verrà

pubblicata nei locali del Centro per l'Impiego e nel sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro www.agenzia lavoro.emr.it/ al link "Centri per l'Impiego di Forlì-Cesena".

Nei **20 giorni successivi** il Centro per l'impiego comunica all'Ente tutti i nominativi posti nella graduatoria definitiva per l'avvio a selezione; l'Ente pubblico interessato provvede poi, **entro 20 giorni**, a sottoporre il lavoratore ad una **prova selettiva** che consiste in un colloquio e/o in una prova pratica inerente al tipo di lavoro da svolgere, rispettando ed applicando direttamente gli eventuali diritti di precedenza richiesti. **Le persone che non si presentano** alle prove di idoneità **o rinunciano** all'opportunità di lavoro **non possono più partecipare per 6 mesi alle chiamate a selezione** nell'intera regione, **perdono**, se ne sono in possesso, **lo stato di disoccupazione** e la possibilità di riscriversi al Centro per l'impiego come disoccupati, nei successivi **4 mesi**.

Il lavoratore è giustificato se:

- non si presenta alle prove perché ha trovato lavoro;
- l'ente pubblico che ha effettuato la richiesta, **comunica in ritardo la data della prova selettiva**;
- l'ente pubblico che ha effettuato la richiesta, **organizza in ritardo la prova selettiva**.

Graduatoria

Ad ogni persona che partecipa all'avviamento a selezione sono attribuiti 100 punti. Risulta primo in graduatoria chi possiede il punteggio più alto. Al punteggio iniziale di **100 punti** va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito, dato ISEE, fino ad un massimo 25 punti. Alle persone senza una valida attestazione ISEE, sono sottratti automaticamente 25 punti dagli iniziali 100 attribuiti. A coloro che risultano in stato di disoccupazione per aver presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (D.Lgs. 150/2015) al Centro per l'impiego del luogo in cui sono iscritti, antecedentemente alla data di pubblicazione della richiesta di avviamento a selezione da parte della Pubblica Amministrazione, sono attribuiti 5 punti.

Un ulteriore punteggio è attribuito al disoccupato in base all'età, secondo il seguente schema:

- 2 punti se ha compiuto 40 anni;
- 4 punti se ha compiuto 45 anni;
- 6 punti se ha compiuto 50 anni.

Nel caso si verifichi parità di punteggio ha la precedenza la persona più giovane.

Tempistica

Ente	Come procede	Quando procede
Centro per l'impiego	pubblica le richieste	per almeno 8 gg per i tempi determinati per almeno 30 gg per i tempi indeterminati
Centro per l'impiego	evade le richieste e formula per ciascuna richiesta la graduatoria	il giorno e l'ora indicata sull'avviso
Centro per l'impiego	comunica all'ente pubblico che ha effettuato la richiesta di personale il nominativo delle persone individuate	entro 20 gg
Ente pubblico	effettua le prove selettive (colloquio, prova pratica)	entro 20 gg

Fonti

- Art. 16 Legge n.56/87
- Delibera Regionale dell'Emilia Romagna N. 2025/2013
- Linee-guida di gestione uniforme delle procedure dei Centri per l'Impiego per l'avviamento a selezione presso le Pubbliche amministrazioni di personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo (Art. 16 della Legge 56/1987, artt. 23 e art. 35 del D.lgs. 165/2001).